

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

Piazza Giovanni Angelini 1 - 32010 Val di Zoldo (BL) Tel. 0437/789177 - Fax. 0437/789101

Sito web: www.valdizoldo.gov.it - e-mail: valdizoldo@clz.bl.it

posta certificata : comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it

P.IVA. 01184730255

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO SPERIMENTALE

DELL'ANTIQUARIATO e COLLEZIONISMO ESTATE 2019

LOCALITÀ DONT :

SABATO 3 AGOSTO 2019- VENERDÌ 16 AGOSTO 2019

FORNO CENTRO:

VENERDÌ 9 AGOSTO 2019

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 9, comma 7 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, che detta nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e della deliberazione della Giunta Regionale 09.11.2001 n. 2956.

ART. 2 – ISTITUZIONE

E' istituito, in forma sperimentale nelle piazze delle frazioni di DONT nelle giornate del 5 e 12 agosto 2018 *“IL MERCATINO SPERIMENTALE DELL'ANTIQUARIATO del COLLEZIONISMO”*, ai sensi della lett. A) punto 7 delle disposizioni attuative regionali emanate con DGR n.2956 del 09.01.2001, la dislocazione e le caratteristiche dei diversi posteggi vengono fissate nel modo seguente:

- il numero dei posteggi è pari a 30

Il numero dei posteggi destinati agli operatori non professionali (hobbisti) non potrà superare il numero destinato agli operatori professionali e non potranno avere una dimensione superiore a 12 (dodici) mq.. La dislocazione del mercatino è dimostrata dalle planimetrie allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

I posteggi avranno l'ampiezza massima di mq. 10 (dieci) per gli hobbisti e di mq.20 per i commercianti professionali.

Art. 3 OGGETTO

antiquariato e oggettistica antica, cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe.

gli hobbisti possono porre in vendita cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe, prodotti dell'ingegno e della creatività.

ART. 4 PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori professionali (commercianti titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche) e agli operatori non professionali (hobbisti) muniti di apposito tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 10/2001.

2. Gli operatori professionali dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo con allegata copia dell'autorizzazione in loro possesso. Per poter partecipare al mercatino gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune di VAL DI ZOLDO e da tale istanza dovrà rilevarsi il titolo di partecipazione in qualità di operatore professionale oppure in qualità di operatore non professionale.

3. La richiesta dovrà contenere, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 a seconda delle diverse categorie di appartenenza le seguenti attestazioni:

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

- a) Per gli operatori professionali: estremi identificativi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in loro possesso.
- b) Per gli operatori non professionali: estremi identificativi del loro tesserino di riconoscimento di cui all'art.9 c.4 lett. A della LR 06.04.2001 n.10
4. gli operatori non professionali residenti nel Comune di VAL DI ZOLDO dovranno presentare regolare domanda in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio del Comune di Forno di Zoldo per il rilascio del tesserino di cui all'art.9 c.4 lett. A) della LR 06.04.2001 n.10
5. gli originali dei titoli indicati alle lett. a) b) del precedente punto dovranno essere esibiti nelle giornate del mercatino.
6. gli operatori non professionali dovranno inoltre presentare, unitamente al tesserino di riconoscimento un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita.

Art. 5 ORARIO

1. Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario:

- a) operazioni di vendita : dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- b) occupazione del posteggio: non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,30

2. il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino senza giustificato motivo. In caso di abbandono anzitempo il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare durante la giornata.

ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi assegnabili ai commercianti che esercitano l'attività in modo professionale sono stabiliti in n.18 per una superficie massima di mq 20 ognuno
2. I posteggi assegnabili ai venditori non professionali sono stabiliti in n. 12 per una superficie massima di mq 12 ognuno
3. Lo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli operatori non professionali dovrà essere distinto e separato dallo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli operatori professionali.
4. L'assegnazione dei posteggi, distinta tra operatori professionali ed operatori non professionali sarà effettuata dal Comune di VAL DI ZOLDO sulla base della data di presentazione dell'istanza.
5. Per data di presentazione farà fede il protocollo comunale in caso di presentazione a mano o per posta prioritaria, e la data di spedizione nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. In caso di domande presentate nello stesso giorno si procederà ad estrazione a sorte per stabilirne l'ordine di priorità.

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

7. I posteggi non occupati dopo le ore 8,30 saranno assegnati, nel rispetto della categoria di appartenenza, agli aspiranti presenti in possesso dei titoli abilitativi indicati all' art. 4 c. 3 lettere a) e b) del presente regolamento.

8. l'assegnazione del posteggio è limitata alla sola giornata sperimentale e non costituisce diritto alcuno per l'eventuale assegnazione di posteggio in caso di trasformazione a mercato definitivo.

9. il posizionamento delle strutture di vendita nelle aree stabilite dovrà garantire un corridoio libero riservato al transito di eventuali mezzi di pronto intervento, di soccorso e di pubblica utilità.

ART. 7 ANTIQUARIATO

1. Per la vendita nell'ambito del mercatino di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20.11.1971 n.1062 è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista, da esporre per tutta la durata della manifestazione in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 8 MODALITÀ di VENDITA E DIVIETI

1. Nel corso delle operazioni di vendita tutti gli operatori dovranno esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.

2. Gli operatori non professionali potranno vendere beni di valore non superiore ciascuno ad euro 258,00 (duecentocinquantotto,00)

3. durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:

- a) portare appresso cani da custodia;
- b) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato, pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita.
- c) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo
- d) turbare il tranquillo svolgimento delle attività del mercatino;
- e) vendere fuori dei posteggi assegnati;
- f) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- g) usare strumenti sonori o amplificatori di voci;

4. L'operatore non può dare in uso il posteggio assegnato ad altri a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

5. E' vietato lo scambio di posteggio tra concessionari.

Art. 9 DECADENZA

1. Si verifica la decadenza dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art.3 circa la merce posta in vendita
- b) nelle altre ipotesi previste dalla normativa nazionale e regionale in merito al commercio su aree pubbliche.

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

Art.10 VIGILANZA

1.E' compito dell'Ufficio di Polizia locale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari previste.

ART.11 SANZIONI

1. Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'autorità Comunale.

2. per le violazioni effettuate dagli operatori non professionali sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.032,00 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I proventi saranno introitati dal Comune ai sensi della L.R 28.01.1977 n.10 e smi

3. per l'applicazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n.689.

4. per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme è fatto esplicito richiamo al D.Lgs 31.03.1998 n.114, alla LR 06.04.2001 n.10 ed alla DGRV n. 2956 del 09.11.2001.